

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 560

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DULBECCO, BINELLI, DE SIMONE, ESPOSTO, FRACCHIA,  
LA TORRE, GATTI, IANNI, COCCO MARIA, VAGLI MAURA,  
POLITANO, BETTINI, MIGLIORINI, SATANASSI, AMICI**

*Presentata l'11 agosto 1979*

### Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione del fondo di solidarietà nazionale, avvenuta a seguito di impegnative lotte contadine e delle loro organizzazioni e sotto l'incalzare di eventi di grande drammaticità, ha rappresentato una importante conquista di carattere sociale.

A fronte di tali calamità naturali, distruttive non solo dei raccolti ma di intere economie zonali e delle condizioni stesse di vita e di lavoro nelle campagne, gli imprenditori agricoli chiesero e chiedono ancora non interventi di tipo assistenziale ma concrete forme di pronto intervento che consentissero e consentano tutt'ora una efficace ripresa produttiva.

Il consuntivo di nove anni di applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, mostra però che la situazione per gli agricoltori non è migliorata di molto.

I punti negativi di questo consuntivo si riassumono nella inadeguatezza dei finanziamenti — che devono tenere conto

del fatto che il valore delle produzioni agricole è notevolmente aumentato dalla epoca dell'istituzione del fondo di solidarietà —, in una scarsa partecipazione delle organizzazioni agricole e delle Regioni, in una eccessiva pesantezza delle procedure con il risultato che decine di migliaia di domande per la refusione dei danni relativi alle calamità naturali del 1978 sono inevase o, nel migliore dei casi, di interventi in tempi insopportabilmente lunghi.

Tutto ciò ha fatto crescere nelle organizzazioni professionali contadine e nelle forze politiche la richiesta di modifiche ed integrazioni atte a risolvere questi problemi.

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, si impongono altresì dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con i poteri che esso attribuisce in materia alle Regioni. Più in generale la presente proposta di legge, che

è il frutto della elaborazione unitaria avvenuta nel comitato ristretto della XI Commissione agricoltura nella VII legislatura, tende a realizzare un più corretto funzionamento del fondo di solidarietà e si pone nella linea di un rilancio dell'agricoltura che, facendo perno sulla ripresa produttiva delle aziende e delle zone colpite da calamità naturali, eviti una perdita per tutta la collettività in termini di diminuzione della produzione agricola e delle risorse umane e materiali preziose per la ripresa economica del Paese.

Pur dichiarandoci pronti ed aperti ad un ulteriore, tempestivo confronto, facciamo nostro il testo unificato del ricordato comitato ristretto al fine di accelerare i tempi di una rapida approvazione resa, tra l'altro, indispensabile in presenza del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che dispone il prelievo e l'utilizzo di 75 mila milioni da conto corrente infruttifero denominato « fondo di solidarietà » che potrebbe vanificare la volontà del Parlamento di giungere ad un più corretto funzionamento del « fondo » stesso.

Senza dilungarci nell'illustrazione dell'articolato vogliamo ricordare alcuni essenziali aspetti innovativi della proposta rappresentati da:

istituzione del comitato nazionale di gestione del fondo di solidarietà con la presenza delle Regioni, delle organizzazioni

sindacali e professionali, delle organizzazioni cooperative agricole e dei consorzi di difesa con compiti di controllo;

la formazione di commissioni tecniche da parte delle Regioni per la individuazione del territorio danneggiato e la valutazione dei danni subiti dalle aziende delle quali fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali, consortili e cooperative;

la facoltà alle Regioni di adottare misure di pronto intervento quali l'erogazione di contributi, di anticipi alle aziende e di ripristino delle opere pubbliche;

le provvidenze ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni;

l'aumento da 50 a 150 miliardi della dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale »;

l'aumento da 500.000 lire a 1 milione e mezzo del contributo a fondo perduto a favore delle aziende agricole colpite da calamità atmosferiche;

la riduzione al 30 per cento delle perdite della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa la zootecnia, per la concessione delle agevolazioni previste e al contributo fino a 1 milione e mezzo a fondo perduto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero della agricoltura e delle foreste, al quale viene fatta affluire la somma di lire 150 mila milioni mediante versamento da parte del Ministero del tesoro.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiari aziendali e interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiari aziendali e interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro del tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi della presente legge provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1979, le somme prelevate dal Fondo fino al 30 giugno di ciascun anno precedente sono reintegrate nello stesso fondo a carico dell'apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fino a raggiungere la dotazione di 150 mila milioni di lire.

## ART. 2.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato nazionale di gestione del Fondo di solidarietà nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto da un rappresentante di ciascuna delle regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, da tre rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole, da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché da tre rappresentanti dell'organismo nazionale dei consorzi di difesa di cui al successivo articolo 17.

Al Comitato nazionale di cui al precedente comma sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestire il Fondo;
- b) esprimere pareri sui decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di cui al secondo comma del successivo articolo 3;
- c) esercitare il controllo sulle erogazioni e sui rifinanziamenti del Fondo;
- d) redigere un rendiconto annuale con relativo parere, da trasmettere al Parlamento, con facoltà di proporre modifiche negli stanziamenti.

## ART. 3.

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 2 sono indicati gli specifici interventi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge. Inoltre viene stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da desti-

nare ai contributi in conto capitale e ai consorzi per le agevolazioni creditizie.

L'entità della spesa per il pronto intervento nel settore delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana e per la riparazione o ricostruzione delle opere medesime è stabilita in via provvisoria nel limite del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo con i decreti di cui ai precedenti commi, avuto riguardo alle altre esigenze considerate dalla presente legge, e in via definitiva entro il 31 dicembre in relazione alle disponibilità residue sulle dotazioni del Fondo.

La prima ed, eventualmente, la seconda annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie fanno carico alla somma da prelevarsi dal fondo ai sensi dei precedenti commi. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascuno anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 4.

La individuazione del territorio danneggiato e la valutazione dei danni subiti dalle aziende agricole è effettuata da commissioni tecniche costituite dalle regioni, delle quali fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni professionali sindacali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché dei consorzi di difesa operanti nella regione medesima.

Le commissioni tecniche di cui al precedente comma, entro 15 giorni dall'evento calamitoso, inviano i relativi verbali regionali per le determinazioni di loro competenza.

#### ART. 5.

La dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, viene effettuato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto

entro 15 giorni dalla relativa proposta regionale.

La delimitazione del territorio danneggiato da riconosciute eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, di cui al secondo capoverso del primo comma dell'articolo 70 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, viene effettuata, previa delibera della Regione, entro 30 giorni dalla data dell'evento calamitoso.

#### ART. 6.

Le Regioni possono adottare le seguenti misure di pronto intervento:

a) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati in cooperative di conduzione terreni, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende;

b) concessione di un anticipo non superiore al 50 per cento delle spettanze delle aziende agrarie danneggiate, salvo successivo conguaglio;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

d) ripristino immediato delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

#### ART. 7.

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 3, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed

ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

#### ART. 8.

Nei territori delimitati ai sensi del precedente articolo 5, a favore di produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative di conduzione terreni, le cui aziende a causa di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche abbiano subito perdite, in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile complessiva dell'azienda, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, esclusa quella zootecnica, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto.

Nelle stesse ipotesi a favore dei conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti singoli o associati, possono essere concessi per gli stessi scopi, in alternativa con le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milione e mezzo graduato in rapporto all'entità del danno.

Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dall'organo tecnico competente, siano superiori al predetto limite di un milione e mezzo, possono essere concesse, per la differenza, le agevolazioni creditizie indicate al primo comma del presente articolo.

Le agevolazioni sopraindicate vengono concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entità dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati dall'Assessorato regionale all'agricoltura per ogni varietà di prodotto e in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, previa consultazione delle organizzazioni sindacali professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettini e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

A favore delle aziende colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati.

#### ART. 9.

Le aziende agricole di cui agli articoli precedenti sono inoltre esonerate, per lo anno in cui si verifica l'evento calamitoso, dal pagamento dei contributi di cui alle



lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e dei contributi medio base e integrativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

I contributi di cui al comma precedente sono a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono versati alle casse mutue interessate e alla gestione pensioni dei coltivatori diretti mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

Le aziende agricole di cui alla presente legge con mano d'opera dipendente possono, su richiesta, ottenere la dilazione quinquennale nel pagamento dei contributi agricoli unificati riferentisi all'anno in cui si verifica l'evento calamitoso senza aggravio di interesse.

#### ART. 10.

Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti che ne facciano documentata richiesta sono direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.

#### ART. 11.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, sono aggiunti i seguenti commi:

« Quando la riduzione dei conferimenti del prodotto superi il 30 per cento rispetto alla media del prodotto conferito nel triennio precedente, alle stesse cooperative è concesso, a parziale compenso sull'ammontare delle normali spese di gestione, un contributo in conto capitale, pari alla perdita percentuale del prodotto conferito.

L'ammontare delle spese di gestione verrà determinato annualmente da ogni regione, per ogni varietà di prodotto, sentite le organizzazioni sindacali professionali agricole maggiormente rappresentative ».

## ART. 12.

La concessione dei prestiti di cui agli articoli 6, 8 e 10 della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi, si effettua con le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando l'importo del prestito non supera i 5 milioni.

## ART. 13.

La valutazione dei danni subiti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

## ART. 14.

Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, partecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati, e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del detto Fondo di garanzia.

Per tutti i prestiti di conduzione e di dotazione e per quelli di soccorso ad ammortamento quinquennale, tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva ritenute utili d'intesa con il Fondo interbancario di cui al comma precedente.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare una volta tanto, a termini della lettera *a*), comma nono, del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sull'importo originario dei finanziamenti, all'atto della loro prima somministrazione o della loro intera erogazione, viene ridotta nella misura dello 0,10 per cento per i prestiti di conduzione di durata fino a 12 mesi e per i prestiti concessi a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi.

La trattenuta di cui al comma precedente non va ripetuta nel caso di proroga dei prestiti di conduzione o rinnovo delle cambiali agrarie.

Le dotazioni finanziarie del fondo formeranno oggetto di unica gestione. Alla gestione così unificata sono devoluti tutti gli apporti finanziari di cui all'articolo 36, nono comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454; all'articolo 6, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717; agli articoli 22 e 36 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; agli articoli 30 e 36 (lettera *h*) della legge 18 marzo 1968, n. 241; all'articolo 5 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Nel caso di prestiti di esercizi con ammortamento quinquennale concessi ad aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, il fondo interbancario di garanzia è autorizzato a concedere agli istituti di credito, all'inizio della procedura esecutiva a carico dei prestatori inadempienti, a titolo di acconto e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, un importo pari al 50 per cento della somma precettata.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano l'operatività del fondo interbancario di garanzia non espressamente richiamate nella presente legge, in quanto contrastanti con le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Per far fronte alle esigenze operative del fondo interbancario di garanzia per gli interventi di cui alla presente legge, si provvede ad eventuali nuovi apporti finanziari con le modalità di cui al precedente terzo comma dell'articolo 3.

## ART. 15.

In quanto non contrastanti con la presente legge sono applicabili le altre disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 16.

Le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche registratesi nell'azienda degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono un compenso integrativo del prezzo di vendita, corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione e alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.

Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie è determinato secondo parametri che vengono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le categorie interessate.

Il pagamento di detto contributo deve essere effettuato dalle Tesorerie provinciali, direttamente o per delega ad altri istituti, addebitando l'importo relativo, in sede nazionale, al conto Spiriti-Imposte di fabbricazione (attualmente Capo 1 - Capitolo 1401).

Le industrie distillatrici rilasciano ai frutticoltori bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.

## ART. 17.

Ai consorzi di produttori agricoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole contro la

grandine, gelate, brinate e altre eccezionali avversità, sono concesse le provvidenze previste dai successivi articoli per il raggiungimento delle finalità associative.

Le stesse provvidenze sono concesse alle cooperative di primo e secondo grado e ai consorzi di produttori che, previa modifica del proprio statuto, al fine di adattarlo all'espletamento delle attività previste dai successivi articoli, ottengano dal presidente della Giunta regionale il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività medesime.

I consorzi di cui ai precedenti commi sono costituiti con atto notarile e riconosciuti con decreto del presidente della Giunta regionale.

I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione di iniziative di difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale e passiva, da realizzare con tutti i mezzi tecnici idonei e che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta.

#### ART. 18.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se l'assemblea, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole e a maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al presidente della Giunta regionale. Se il consorzio ha carattere interregionale l'approvazione del suo statuto è demandata ai presidenti delle Giunte regionali interessate, d'intesa fra loro.

Lo statuto deve indicare la denominazione, la sede, il patrimonio, la durata che non può essere inferiore a dieci anni, gli scopi sociali del consorzio e deve contenere precise norme sull'ordinamento e la amministrazione del consorzio medesimo, nonché norme relative alla gestione della cassa sociale di cui all'articolo 20 della presente legge.

Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto all'ammissione per tutti i conduttori di aziende agricole della zona con esclusione di coloro che fanno parte di altri organismi analoghi, salvo il diritto di opzione;

b) il sistema di elezione degli organi sociali attraverso l'elezione diretta e con voto singolo garantendo alle liste minoritarie una adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

c) il diritto di ricorso, contro gli organi statutari avverso la reiezione della domanda di ammissione a socio ed alla iscrizione automatica nel caso di accoglimento del ricorso al presidente della Giunta regionale;

d) il termine, non superiore a 40 giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e decorso il quale, senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;

e) l'obbligo di versamento dei contributi deliberati dagli organi statutari in rapporto al valore della produzione denunciata annualmente e sulla scorta delle medie mercuriali delle tre annate precedenti corrette dall'indice di rivalutazione annuale del costo della vita determinato dall'Istituto centrale di statistica;

f) la nomina del collegio sindacale con facoltà del presidente della Giunta regionale di designare un suo rappresentante.

#### ART. 19.

I consorzi sono soggetti alla vigilanza da parte della regione.

Il presidente della Giunta regionale ha la potestà di intervenire, in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario.

## ART. 20.

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 18, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La cassa sarà alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorziati nella misura minima del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;

b) dal contributo dello Stato che è pari all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati;

c) dal contributo della regione nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) da eventuali contributi di altri enti.

L'ammontare dei contributi dello Stato e delle regioni di cui alle precedenti lettere b) e c) è versato ai consorzi al momento della presentazione dei ruoli esattoriali consortili resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente per territorio, nella misura del 70 per cento, salvo conguaglio a fine anno in relazione alle documentate richieste dei consorzi interessati.

## ART. 21.

La cassa di cui all'articolo precedente è amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. Non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante della regione;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale che partecipi alla costituzione del fondo con contributo annuo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

non inferiore all'1 per cento del valore della produzione annua denunciata;

c) un rappresentante del comune ove ha sede il consorzio che partecipi alla costituzione del fondo con un contributo annuo non inferiore allo 0,50 per cento del valore della produzione annua denunciata;

d) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

I terzi non possono far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue sono ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.

I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

## ART. 22.

I consorzi dei produttori agricoli, le cooperative agricole di primo e secondo grado, la cui cassa è beneficiaria del contributo statale previsto dalla presente legge, hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento e gli strumenti di attuazione che sono ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati. Detti consorzi provvedono altresì alla costituzione di un organismo nazionale dei consorzi di difesa.

I consorzi, le cooperative di cui al comma precedente, possono deliberare di



far ricorso, per la difesa delle produzioni, a forme assicurative mediante contratti da stipulare con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine e che partecipino ad un consorzio da costituirsi presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, che ne tiene la gestione separatamente dalle sue altre attività.

Il consorzio delle società di assicurazione e l'organismo nazionale dei consorzi di difesa devono concordare ciascun anno le tariffe dei premi, avuto riguardo in particolare al tipo di coltura e alla zona agraria, le condizioni di polizza e l'impiego del corpo peritale. Le tariffe devono essere approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio ed assunti in riassicurazione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale è autorizzato ad accettarli.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio, le modalità di partecipazione delle società d'assicurazione, le misure e le modalità con cui l'Istituto nazionale delle assicurazioni retrocederà alle società partecipanti al consorzio una quota parte del complesso dei rischi assunti in riassicurazione, avuto riguardo agli apporti di affari assunti in riassicurazione ceduti da ciascuna di esse. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono emanate le norme di funzionamento dell'organismo nazionale dei consorzi di difesa.

Qualora l'organizzazione nazionale dei consorzi intenda procedere alla stipulazione dei contratti di assicurazione a favore dei propri soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro, di bollo e dalle formalità di registrazione.

ART. 23.

All'onere di 75 mila milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante la riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 24.

Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge non si applicano ai produttori aderenti ai consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, per le produzioni assicurate o difese e per le avversità o calamità naturali previste dalla polizza di assicurazione.

ART. 25.

I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 26.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli eventi calamitosi eccezionali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1979.

ART. 27.

Sono abrogate le norme contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 364, e nella legge 22 ottobre 1976, n. 750.